

Civile Ord. Sez. 1 Num. 3867 Anno 2020

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: DI MARZIO MAURO

Data pubblicazione: 17/02/2020

sul ricorso 1018/2015 proposto da:

Curatela Fallimento Bpm Costruzioni Di Bertinetti Luigi & C Snc in Liquidazione E Soci illimitatamente responsabili, in persona del curatore fallimentare Crugnale Rocco, elettivamente domiciliato in Roma, Via Labicana 58, presso lo studio dell'avvocato Pannella Paolo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Barrasso Rocco, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Bertinetti Luigi, Paradiso Donato, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e

ORD.
4433
2019

difesi dagli avvocati Luigi Tedeschi, Raffaele Marengi, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 196/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2019 da DI MARZIO MAURO

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. — Il Fallimento di B.P.M. Costruzioni di Bertinetti Luigi & C. S.n.c. in liquidazione e dei soci illimitatamente responsabili Bertinetti Luigi e Paradiso Donato ricorre per un unico motivo, nei confronti di B.P.M. Costruzioni di Bertinetti Luigi & C. S.n.c. in liquidazione nonché dei predetti soci, contro la sentenza del 26 novembre 2014 con cui la Corte d'appello di Napoli ha accolto il reclamo proposto dal Bertinetti e dal Paradiso avverso la sentenza con cui il Tribunale di Benevento aveva dichiarato il fallimento in estensione di B.P.M. Costruzioni S.n.c. di Bertinetti Luigi & C. in liquidazione, quale partecipe della società di fatto esistente con B.P.M. Costruzioni S.r.l., già dichiarata fallita dal Tribunale di Ariano Irpino, nonché di essi Bertinetti-Paradiso.

Secondo la Corte territoriale non sarebbe possibile estendere, ai sensi del quinto comma dell'articolo 147 della legge fallimentare, il fallimento iniziale di una società di capitali ad una società di fatto, sia

essa formata solo da società di capitali o anche da società di persone e persone fisiche, stante la natura eccezionale della norma, che non ne consentirebbe un'applicazione analogica.

2. — Bertinetti Luigi e Paradiso Donato resistono con controricorso illustrato da memoria.

3. — Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Con l'unico motivo di censura della sentenza impugnata il Fallimento ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 147, quinto comma, della legge fallimentare, in relazione all'articolo 2361, secondo comma, c.c., lamentando l'erroneità della lettura del dato normativo offerta dalla Corte territoriale, laddove aveva escluso la possibilità, a seguito della dichiarazione di fallimento di una società di capitali, di dichiarare il fallimento in estensione di una società di fatto costituita da società di capitali o da società di persone e persone fisiche.

2. — I controricorrenti hanno formulato eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza degli elementi prescritti dall'articolo 366, n. 1., c.p.c., sostenendo che il Fallimento ricorrente non sarebbe legittimato ad impugnare la sentenza e non ne avrebbe neppure interesse.

2.1. — L'eccezione è destituita di fondamento.

2.1.1. — Non ricorre la violazione del numero 1 dell'articolo 366 c.p.c., il quale stabilisce che il ricorso deve contenere l'indicazione delle parti, dal momento che la parte ricorrente è perfettamente identificata nel ricorso come Fallimento di B.P.M. Costruzioni di Bertinetti Luigi & C. S.n.c. in liquidazione e dei soci illimitatamente responsabili Bertinetti Luigi e Paradiso Donato.

2.1.2. — Né ha pregio l'assunto secondo cui la Curatela non sarebbe legittimata ad impugnare la decisione di revoca del fallimento, giacché il ricorso per cassazione contro la sentenza di revoca del fallimento, ovviamente su iniziativa di ciascuna delle parti del giudizio di revoca, è espressamente contemplato dal terz'ultimo comma dell'articolo 18 della legge fallimentare. Quanto all'interesse, esso non ha neppur bisogno di essere sottolineato, giacché dall'accoglimento del ricorso discende la sorte della procedura.

3. — Il ricorso è fondato.

Questa Corte si è già misurata, in più di un'occasione, con il significato da attribuire al quinto comma dell'articolo 147 della legge fallimentare, affermando che la norma trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone, cd. supersocietà di fatto (Cass. 20 maggio 2016, n. 10507; v. pure Cass. 13 giugno 2016, n.12120; Cass. 21 gennaio 2016, n. 1095).

Tale lettura ha quindi ricevuto l'avallo della Corte costituzionale, la quale ha evidenziato che questa Corte ha «*espressamente escluso che possa "ammettersi che la società di capitali, la quale abbia svolto attività di impresa operando in società di fatto con altri, possa in seguito sottrarsi alle eventuali conseguenze negative derivanti dal suo agire (ivi compreso il fallimento per ripercussione nel caso in cui sia accertata l'insolvenza della società di fatto)" (sentenza 20 maggio 2016 n. 10507). Ha condivisibilmente osservato, infatti, come al riferimento all'imprenditore individuale vada, ratione temporis, attribuita "valenza meramente indicativa dello stato dell'arte dell'epoca in cui la norma è stata concepita, che non può essere di ostacolo ad una sua interpretazione estensiva che, tenuto conto del mutato contesto nel quale essa deve attualmente trovare applicazione, ne adegui la portata in senso evolutivo, includendovi fattispecie non ancora prospettabili alla data della sua emanazione". Ed ha sottolineato come, a contrario, "un'interpretazione dell'art. 147, quinto comma, l. fall. che conducesse all'affermazione dell'applicabilità della norma al solo caso (di fallimento dell'imprenditore individuale) in essa espressamente considerato, risulterebbe in contrasto col principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost."* (sentenza n. 10507 del 2016 e, sulla stessa linea, sentenza 13 giugno 2016, n.12120)».

Ha dunque errato la Corte di Napoli nel ritenere che il quinto comma dell'articolo 147 della legge fallimentare non consenta di dichiarare il fallimento in estensione ad una società di fatto di cui fosse partecipe una società di capitali già dichiarata fallita.

4. — Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che si

le

atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

ley

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione